



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO per l'UTILIZZO dei LOCALI e degli SPAZI COMUNALI

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 9/6/25010)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di strutture di proprietà comunale che possono essere messe a disposizione dei soggetti che ne fanno richiesta.

Fino alla definitiva approvazione di un organico Regolamento in materia, la definizione "associazioni iscritte all'Albo" si intende volta ad individuare gruppi che perseguano finalità lecite, che non abbiano finalità di lucro e che notoriamente esercitino un'attività di rilevanza sociale rivolta agli albiatesi.

Art. 2 – Locali per riunioni, assemblee pubbliche ed iniziative pubbliche.

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 9, la sala consiliare Vittorino Colombo è riservata a riunioni di rilievo istituzionale e ad iniziative promosse e realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. La sala consiliare Vittorino Colombo e la sala di rappresentanza vengono altresì utilizzate per la celebrazione dei matrimoni civili.

3. Per riunioni e assemblee pubbliche, il Comune di Albiate mette a disposizione (ove agibili e concretamente utilizzabili):

- la sala riunioni e la sala atelier del Centro Sociale Remo Canzi;
- le sale riunioni del Centro Culturale di Piazza Vittorino Colombo.

4. Le sale non possono essere utilizzate per iniziative di vendita al pubblico di beni o servizi comunque denominati, né per la celebrazione di cerimonie religiose, né per manifestazioni contrarie alla Legge: in ogni caso, per qualsiasi altro scopo non previamente segnalato nella richiesta.

5. Le sale sono concesse in uso di norma a titolo oneroso: la prenotazione comporta l'onere di corrispondere quanto dovuto a titolo di tariffa. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale determina la tariffa e le modalità operative per l'utilizzo delle sale per riunioni, assemblee e matrimoni civili. Nella determinazione della tariffa, l'Amministrazione tiene conto delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria della struttura. La Giunta può determinare sia tariffe agevolate sia utilizzi gratuiti per le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni e per le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale

6. La concessione in uso delle sale non può essere effettuata quando mancano più di sei mesi dalla data che si intende prenotare.

7. In caso di richieste concomitanti, viene privilegiata quella protocollata per prima.

8. Una volta concessa la sala, il provvedimento di concessione può essere revocato per motivi di pubblica utilità o interesse pubblico. In caso di rinuncia all'utilizzo da parte del richiedente, la tariffa dovrà essere in ogni caso corrisposta, tranne in caso di comunicazione scritta

pervenuta entro trenta giorni dalla data richiesta per l'evento.

9. Durante la campagna elettorale, il Comune promuove, di concerto con le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, un piano per l'utilizzo delle sale per riunioni. Ove sia necessario per evitare concomitanze, in campagna elettorale e per finalità di riunioni di propaganda elettorale può essere concessa in uso la sala consiliare Vittorino Colombo alle medesime condizioni delle altre sale per riunioni.

Art. 3 – Centro Sportivo Comunale.

1. Il Centro Sportivo Comunale, come ogni altra struttura stabilmente destinata alle attività sportive, può essere gestito mediante convenzione con una o più Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Amatoriali, oppure tramite appalto di servizio a soggetto privato dotato di idonea organizzazione, oppure in economia.

2. Qualunque sia la forma di gestione, le strutture del Centro Sportivo devono essere destinate all'attività sportiva dilettantistica e alle attività rivolte ai minori, agli anziani e ai disabili.

3. In ogni caso, deve essere garantito l'utilizzo della struttura come luogo per le attività didattiche delle scuole albiatesi.

4. All'interno del Centro Sportivo possono essere effettuate soltanto manifestazioni di carattere sportivo. Possono altresì essere svolte attività diverse da parte di scuole, enti, associazioni o istituzioni educative operanti sul territorio. L'Amministrazione può svolgere attività non sportive che abbiano rilevanza istituzionale.

5. In nessun caso possono svolgersi attività pregiudizievoli per l'integrità e il decoro della struttura.

6. Fatta eccezione per l'uso da parte delle scuole, l'impianto è concesso di norma a titolo oneroso. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale determina la tariffa per l'utilizzo dell'impianto. Nella determinazione della tariffa, l'Amministrazione tiene conto delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria della struttura. La Giunta può determinare sia tariffe agevolate sia utilizzi gratuiti per enti, istituzioni e per le Associazioni iscritte al relativo Albo.

7. Nel caso di gestione in economia, la prenotazione comporta l'onere di corrispondere quanto dovuto a titolo di tariffa.

8. Una volta concesso l'impianto, il provvedimento di concessione può essere revocato

per motivi di sicurezza, inagibilità, pubblica utilità o interesse pubblico.

9. In caso di pluralità di richiedenti, l'Amministrazione promuove opportune forme di intervento e mediazione al fine di garantire il miglior utilizzo possibile dell'impianto.

Art. 4 – Parco di Villa Campello.

1. Le Associazioni iscritte all'Albo, nonché le istituzioni scolastiche ed educative operanti sul territorio, possono effettuare, nel parco di Villa Campello, iniziative didattiche ed educative a condizione che tali iniziative non danneggino il parco, non arrechino disturbo agli altri visitatori, comportino un utilizzo molto limitato anche di strutture mobili ed attrezzature, con esclusione di posa di strutture fisse o semifisse. Quanto sopra, dando comunicazione preventiva al Comune.

2. E' consentito, nel parco di Villa Campello, il transito di corse podistiche competitive e non competitive.

3. Nulla è dovuto al Comune per l'effettuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2. Ove ricorrano motivi di pubblica utilità o interesse pubblico, il Comune provvede a negare l'autorizzazione all'iniziativa.

4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, concede l'uso del parco per l'organizzazione di iniziative:

- poste in essere da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1;
- che si protragano per un periodo superiore alla giornata;
- che comportino l'utilizzo di strutture fisse e semifisse;
- che siano diverse da quelle indicate nel comma 2.

Nel provvedimento della Giunta può essere posto in capo ai concessionari l'onere di contribuire ai costi connessi all'utilizzo del Parco.

Art. 5 – Banchetti di propaganda lungo la pubblica via.

1. Le Associazioni, le Onlus e i gruppi o movimenti politici possono chiedere di porre banchetti di propaganda dell'attività associativa lungo tutte le vie del territorio comunale.

2. Le richieste possono essere inoltrate da due mesi a tre giorni prima della data in cui si intende collocare il banchetto. Le richieste pervenute fuori questi termini si considerano nulle.

3. Salvo quanto previsto per i banchetti di propaganda in periodo di campagna elettorale o

referendaria, in caso di richieste pervenute nel medesimo giorno, vengono privilegiate quelle avanzate dalle Associazioni iscritte all'Albo.

4. Salvo quanto previsto al comma precedente, le richieste vengono evase secondo l'ordine di presentazione.

5. I banchetti devono essere posti in modo da non porre intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Ragioni di opportunità da valutare nel caso concreto possono indurre a prevedere una distanza minima tra due banchetti promossi contemporaneamente sulla medesima area di circolazione.

6. Ove, per ragioni logistiche, le richieste non possano essere evase nella forma in cui sono presentate, il Comune propone soluzioni alternative.

7. Per ragioni di opportunità, non possono essere accolte richieste:

- di posa, all'interno del perimetro dell'area del mercato settimanale, di banchetti che non siano autorizzati secondo le regole del mercato ambulante;

- di posa, all'interno del perimetro dell'area della Fiera di San Fermo, di banchetti che non siano autorizzati secondo le regole del mercato ambulante oppure che non siano collocati sotto la diretta responsabilità degli organizzatori della Sagra negli spazi loro assegnati;

- di posa di banchetti lungo le vie individuate per il passaggio di cortei in occasione delle festività civili oppure in occasione di processioni di rilevante interesse religioso.

8. Durante la campagna elettorale, il Comune promuove, di concerto con le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, un piano per la collocazione di banchetti di propaganda lungo le pubbliche vie. Nel piano si definiscono criteri che permettano alle forze politiche di occupare, a rotazione, le postazioni più richieste.

9. Per la posa di banchetti che occupino una superficie inferiore ai 10 metri quadri, sono esentati dalla corresponsione della Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche, per manifestazioni e iniziative di carattere politico, i seguenti soggetti:

- le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Albiate;

- durante le campagne elettorali, le forze politiche che partecipano alla campagna elettorale;

- coloro che raccolgono firme per richieste referendarie e proposte di legge di iniziativa popolare.